



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 04.10.1993, e successive modificazioni approvate con deliberazione consiliare n. 24 del 24.05.31996 e deliberazione consiliare n. 51 del 30.07.2010



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Titolo I – Organizzazione del Consiglio

CAPO I - Consiglieri Comunali

ART.1

Entrata in carica – convalida

I consiglieri comunali entrano in carica ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica stessa dal momento della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

La durata in carica e la posizione giuridica dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.

Nella prima adunanza successiva al rinnovo, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, esamina la condizione degli eletti e dichiara, con l'osservanza delle prescritte modalità, ineleggibili o incompatibili con la carica coloro nei cui confronti ha accertato il sussistere delle cause di cui alla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazione ed integrazioni, procedendo alla relativa immediata surrogazione.

ART.2

Dimissioni

Le dimissioni vanno presentate con comunicazione debitamente sottoscritta, da indirizzarsi al Sindaco, che ne dispone l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune.

Le dimissioni, a mente dell'art. 15 dello Statuto, diventano irrevocabili, anche prima della presa d'atto da parte del Consiglio, dal momento in cui vengono ribadite e la relativa comunicazione, da prodursi nei modi di cui al precedente primo comma, viene acquisita al protocollo generale del Comune.

Per la surrogazione dei consiglieri dimissionari si provvede con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 15 dello Statuto.

Il Consiglio, in seduta pubblica e con votazione a scrutinio palese, prende atto delle dimissioni e procede, nella stessa seduta, alla relativa surrogazione, dopo aver accertato



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

l'inesistenza, nei confronti del soggetto surrogante, delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica.

ART. 3 **Decadenza**

Il consigliere decade dalla carica quando si accerti a suo carico l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

Il consigliere inoltre decade dalla carica quando, senza giustificati motivi, non intervenga ad una intera sessione ordinaria del Consiglio.

La decadenza di cui al precedente comma è promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La surrogazione del consigliere decaduto ha luogo nella stessa seduta nella quale è pronunciata la decadenza, previo accertamento dell'inesistenza, nei confronti del soggetto surrogante, delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica.

ART. 4 **Rimozione e sospensione**

La rimozione del consigliere è disposta per le cause e con le modalità di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

La sospensione del consigliere può essere disposta dal Prefetto per le cause di cui al precedente comma, quando sussistano motivi di grave ed urgente necessità.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Il consigliere sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse alla carica, tanto nell'ambito del Comune quanto in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune medesimo.

La surrogazione del consigliere rimosso avviene con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

CAPO II - Pubblicità della situazione patrimoniale

ART. 5

Adempimenti successivi all'assunzione della carica

I consiglieri, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15, ultimo comma, dello Statuto, sono tenuti entro tre mesi dalla entrata in carica, a depositare nella Segreteria generale del Comune:

1. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
2. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3. Una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

ART. 6

Adempimenti annuali

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'I.R.P.E.F., i consiglieri sono tenuti a depositare, nella



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Segreteria Generale del Comune, un attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del precedente articolo, intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi.

A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'art. 5.

ART. 7

Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri sono tenuti a depositare, nella Segreteria Generale del Comune, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma dell'art. 5 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 5.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

ART.8

Modalità per la presentazione

Le dichiarazioni patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate previa utilizzazione di modello predisposto dalla Segreteria Generale del Comune.

ART. 9

Inadempienze – Sanzioni

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli 5,6,7, il Sindaco diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di giorni 15.

Il Sindaco informa il Consiglio della ulteriore inadempienza.

Il consigliere diffidato ha diritto, per gli effetti di cui al precedente comma, di produrre le proprie controdeduzioni, orali o scritte, al Consiglio chiamato a pronunciarsi sulla diffida.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Al consigliere cessato dalla carica che non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 sono applicabili, previa diffida, i provvedimenti di cui al presente articolo. Egli ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni per iscritto.

Ai consiglieri non rieletti e inadempienti agli obblighi di cui alle norme del presente capo non possono essere conferiti incarichi di sorta da parte del Comune.

Il Consiglio, se ritiene di accogliere le giustificazioni addotte dal consigliere diffidato, assegna al medesimo un ulteriore termine di 15 giorni per adempiere. Il termine decorre dalla data di adozione della relativa deliberazione.

Nel caso il consigliere diffidato non fornisca giustificazioni o quelle fornite non siano ritenute valide per l'assegnazione del termine di cui al precedente comma ovvero il consigliere dichiari di non volere adempiere, il Consiglio infligge al medesimo la "censura".

Dalla censura inflitta è fatta menzione nel processo verbale della seduta.

ART. 10

Adempimenti di altri soggetti

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutti i soggetti chiamati, dal consiglio o dalla Giunta, a far parte di commissioni comunali permanenti o di organi di altri Enti.

L'inadempienza degli obblighi comporta l'immediata ed inderogabile revoca dell'incarico o della designazione.

ART. 11

Adempimenti di prima attuazione

I consiglieri comunali ed i soggetti di cui all'art. 10 devono provvedere ai prescritti adempimenti entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 12

Pubblicità degli adempimenti



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

I cittadini del comune, come identificati dall'art.45 dello Statuto, hanno diritto, a richiesta scritta, di prendere visione delle dichiarazioni di cui al presente Capo e dei provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti inadempienti.

CAPO III – Il Presidente

ART. 13

Presidenza delle adunanze

Il Sindaco, per legge, presiede le sedute del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, qualora anche questi sia assente o impedito, dall'Assessore anziano.

ART. 14

Adunanza per la elezione degli organi di governo

Le adunanze, indette dopo il rinnovo del Consiglio per la convalida degli eletti nonché per la elezione del Sindaco e della Giunta, sono presiedute dal Consigliere anziano.

Il consigliere anziano presiede inoltre le adunanze del Consiglio per eleggere gli organi di governo, quando le relative cariche siano vacanti o quando si debba procedere al rinnovo per effetto della decadenza della Giunta.

È consigliere anziano, a mente dell'art. 14 dello Statuto, colui che ha riportato la più alta cifra individuale di voti fra tutti i candidati eletti.

ART. 15

Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua interezza, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente attende al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e si adopera perché i lavori si svolgano ordinatamente nel rispetto del presente regolamento. A tale scopo, dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatta preventiva richiesta e stabilisce la durata della discussione; pone e precisa i termini delle proposte di cui si discute, determina le modalità delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine all'interno della sala delle riunioni e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento. Adotta se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 38 dello Statuto.

CAPO IV – I gruppi consiliari

ART. 16¹

Composizione

I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

I consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma debbono far pervenire, alla Segreteria generale del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima adunanza dell'assemblea, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

I consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.

I consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria Generale del Comune.

“Un gruppo consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal gruppo stesso di uno o più consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo. I consiglieri esclusi comunicano al Presidente, entro i dieci giorni successivi, la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, o l'adesione ad altro gruppo esistente, ovvero aderiscono al Gruppo Misto o lo costituiscono. In assenza della predetta comunicazione i consiglieri esclusi sono assegnati d'ufficio al gruppo misto.

“I consiglieri che nel corso della tornata amministrativa decidono di non aderire più ad un gruppo consiliare e/o sono esclusi dall'originario gruppo possono:

- a) *Costituire un nuovo gruppo consiliare se esso risulta composto dal numero minimo di consiglieri stabilito dallo Statuto, inviandone comunicazione, che ne indica la*

¹ Modif. con deliberazione c.c.n.51/10



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

denominazione, sottoscritta dai consiglieri che compongono il nuovo gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale. Il nuovo gruppo così costituito, può aderire al programma della coalizione e della Giunta comunale che governano la città (maggioranza); tale adesione deve essere confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dai capigruppo degli altri gruppi di maggioranza.

- b) Aderire ad un altro gruppo consiliare esistente, inviandone comunicazione, sottoscritta congiuntamente al capogruppo del gruppo del quale intendono far parte, al Presidente del Consiglio Comunale;*
- c) Negli altri casi aderiscono al Gruppo Misto, o lo costituiscono, in due diverse articolazioni, a seconda che aderiscono o meno al programma ed all'attività politico – amministrativo della coalizione e della Giunta che governano la Città, facendo seguire la dizione, rispettivamente “di maggioranza” e “di minoranza” alla denominazione “Gruppo Misto. L'adesione di consiglieri del Gruppo Misto alla Maggioranza consiliare deve essere confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dai capigruppo degli altri gruppi di maggioranza. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni, i suddetti consiglieri sono assegnati d'ufficio all'articolazione avente sottodenominazione “di minoranza”. Le due articolazioni che possono essere costituite dai consiglieri del Gruppo Misto in base al comma 1, eleggono un proprio vicecapogruppo o, se singoli, fungono da vicecapogruppo. Qualora il Gruppo Misto sia così articolato, ogni vicecapogruppo fa parte della Conferenza dei Capigruppo. I consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, possono far seguire una sottodenominazione alla denominazione “Gruppo Misto di maggioranza”, ovvero “Gruppo Misto di Minoranza”.*

ART. 17 Costituzione

Ogni gruppo consiliare si ha per regolamento costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria Generale del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale fine, nei giorni successivi alla prima adunanza del Consiglio, procede alla elezione del Capo- Gruppo.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-Gruppo.

Si applica l'art. 16, terzo comma, dello Statuto.

ART. 18 **Notizie sulla costituzione**

Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Il Sindaco, in caso di mancato tempestivo adempimento, invita a dare notizie sulla composizione del gruppo il consigliere che nella lista abbia riportato il maggior numero di voti.

ART.19 **Conferenza dei capi-gruppo**

La conferenza dei capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art.17, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame degli argomenti che il Sindaco medesimo ritenga di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute.

Il gruppo, che non abbia, provveduto a costituirsi formalmente nemmeno a seguito dell'invio di cui all'art.18, non può essere rappresentato in seno alla conferenza di cui al precedente comma.

CAPO V – Commissioni consiliari permanenti

ART. 20 **Istituzione**

Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

1. COMMISSIONE PER L'URBANISTICA, L'ARREDOURBANO, L'AMBIENTE, L'ASSETTO DEL TERRITORIO.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

2. COMMISSIONE PER IL BILANCIO, LA PROGRAMMAZIONE, IL PATRIMONIO, IL PERSONALE.
3. COMMISSIONE PER LA SANITA', I SERVIZI GENERALI, LA CULTURA, LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LO SPORT E LO SPETTACOLO.
4. COMMISSIONE PER I LAVORI PUBBLICI, LA TOPONOMASTICA, LA NETTEZZA URBANA, I GIARDINI
5. COMMISSIONE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, AGRICOLTURA, TURISMO, INDUSTRIA ARTIGIANATO, COMMERCIO.

Esse, anche su richiesta del Sindaco, elaborano le proposte risolutive in ordine alla realizzazione delle linee programmatiche generali dell'Amministrazione comunale e svolgono compiti istruttori nelle materie di competenza del Consiglio e della Giunta .

Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

I verbali delle Commissioni debbono essere allegati agli atti del Consiglio.

ART. 21² **Costituzione**

Le Commissioni consiliari sono composte da nove membri, designati, per i due terzi, dai gruppi di maggioranza e, per un terzo, dai gruppi di minoranza.

Le designazioni debbono pervenire alla Segreteria generale del Comune entro quindici giorni dall'apposito invito del Presidente del Consiglio.

Con le modalità di cui ai precedenti commi si procede per la sostituzione dei commissari dimissionari, cessati o non facenti più parte del gruppo che li aveva designati.

² Modif. con deliberazione c.c. n.24/96
Modif. con deliberazione c.c. n.51/10



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Le commissioni sono costituite con provvedimento del Presidente del Consiglio quando sia stata designata la maggioranza dei componenti

ART. 22³

Notizie sulla costituzione

Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

ART.23⁴

Insedimento

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro venti giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

La elezione del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 24⁵

Convocazione

Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente, sentito l'Assessore al ramo.

Il Vice presidente sostituisce il presidente e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni delle Commissioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

³ Modif. con deliberazione c.c. n.51/10

⁴ Modif. con deliberazione c.c. n.51/10

⁵ Modif. con deliberazione c.c. n.24/96 e con deliberazione c.c. n. 51/10



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Sono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti dal Sindaco, dall'Assessore al ramo o dal Presidente sentiti i precedenti.

Comunque ogni componente della commissione ha facoltà di proporre, all'esame della commissione stessa, questioni che rientrino nella sfera di attribuzione, chiedendo al Presidente di portarle alla prima riunione utile per l'inclusione o meno all'ordine del giorno. L'inclusione, in analogia a quanto previsto per il consiglio comunale, deve avvenire quando è richiesta almeno da un terzo dei componenti della commissione nella prima seduta della Commissione stessa.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, agli Assessori ed ai delegati al settore cui gli argomenti da discutere si riferiscono.

Le commissioni sono convocate in via straordinaria su richiesta motivata di almeno cinque dei suoi componenti.

Gli avvisi di convocazione per le sedute ordinarie delle Commissioni, con allegato l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere consegnati tre giorni prima (due liberi dalla data di consegna degli avvisi). Per le sedute di straordinarie e di urgenza almeno 24 ore prima.

La relativa documentazione deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima.

Gli avvisi con l'ordine del giorno vanno affissi all'Albo Pretorio.

ART. 25⁶

Funzionamento – decisioni

Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può essere sostituito, previa designazione scritta dal capogruppo o del vice capogruppo, anche nelle espressioni di voto.

In prima convocazione le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sono presenti almeno sette membri.

⁶ Modif. con deliberazione c.c. n. 51/10



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

In seconda convocazione, da tenersi entro sette giorni, le sedute saranno valide con la presenza di almeno quattro componenti oltre al Presidente o Vice presidente o Consigliere anziano.

Ogni consigliere può partecipare ad ogni commissione con diritto di parola ma non di voto tranne che se designato per la sostituzione.

Anche il consigliere che non è membro della Commissione può chiedere di far verbalizzare il proprio parere in merito agli argomenti trattati.

Su singoli problemi, quando la Commissione lo riterrà opportuno, possono essere chiamati a relazionare rappresentanti delle forze sociali (sindacati, organizzazioni di categoria, ecc.) tecnici ed esperti. Ogni singolo Commissario può farsi assistere da tecnico di fiducia il quale però non ha diritto di parola. Le Commissioni potranno altresì sentire le Associazioni di lavoro, professionali, tecniche, nonché gli uffici pubblici e privati oltre a singoli esperti.

La Commissione delibera con la sola presenza dei componenti.

Le Commissioni avranno, inoltre, la facoltà di avvalersi del parere e della competenza dei dipendenti comunali, convocati tramite la Segreteria Generale.

Hanno diritto di voto solo i membri della Commissione e i loro sostituti.

ART. 26

Partecipazione del Sindaco

Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-Presidenti delle Commissioni né possono essere designati quali membri delle medesime tranne che il gruppo sia costituito da un solo componente o in sostituzione di un membro assente.

Tuttavia hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni, con gli stessi diritti degli altri Consiglieri, ma senza diritto di voto.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

ART. 27

Segreteria – verbalizzazione

Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale. In caso di assenza del dipendente comunale designato, il Presidente incarica della verbalizzazione un membro della Commissione.

Svolge la funzione preparatoria necessaria per un corretto e sollecito lavoro della Commissione, redige i verbali delle riunioni, conserva i registri e gli atti in genere. Cura che i verbali, da lui sottoscritti e firmati dal Presidente, siano trasmessi in copia al Sindaco.

ART. 28

Assegnazione affari

Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione –parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo con statere la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

ART. 29

Indagini conoscitive

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame.

A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei Dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti inerenti all'indagine svolta.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

ART. 30

Commissione vigilanza

La commissione permanente di vigilanza è composta pariteticamente da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, designato con le modalità di cui al precedente art. 20, comma primo.

Per la costituzione, l'insediamento, la nomina del Presidente e del Vice-Presidente nonché per il funzionamento della medesima si applicano le norme riguardanti le altre commissioni consiliari permanenti.

ART. 31

Funzionamento

La Commissione permanente di vigilanza verifica la corrispondenza dell'attività Amministrativa della Giunta, nonché degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune agli indirizzi fissati dal Consiglio, cui relaziona semestralmente.

Il Sindaco ed i legali rappresentanti degli enti e delle aziende di cui al precedente comma inviano mensilmente, al Presidente della Commissione, l'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti, adottati rispettivamente dalla Giunta e dagli organi esecutivi.

Il Consiglio esamina e prende atto delle relazioni di cui al primo comma del presente articolo nella prima adunanza utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla data nella relativa presentazione.

ART. 32

Commissioni di inchiesta

Il Consiglio, a mente dell'art. 17, terzo comma, dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 33

Sedute delle commissioni

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO II – funzionamento del Consiglio

Capo I – ordinamento delle adunanze

ART. 34

sede delle riunioni

Il Consiglio si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, che dichiara aperta la seduta.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal Vice- Sindaco.

ART. 35

Sessioni

Il Consiglio comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria il primo lunedì non festivo dei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Sono altresì ordinarie le sedute indette per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Il Consiglio comunale può essere riunito in via straordinaria, ferma restando la esclusiva competenza del Sindaco a disporre la convocazione, anche richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

La riunione deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza.

Il Consiglio comunale può essere tuttavia riunito dal prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi l'obbligo della convocazione.

Può infine, con le modalità di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1190 n. 142, essere riunito dall'organo regionale di controllo quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Per le riunioni di cui ai commi dal primo al quarto del presente articolo, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

ART. 36

Convocazione – termini consegna avviso

La convocazione dei consiglieri è disposta dal Sindaco, fatta eccezione per le adunanze di cui all'art.14 del presente regolamento.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta dal Vice Sindaco.

La convocazione va fatta mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio dal messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.

L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna al domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.

Può tuttavia essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatto



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

formale comunicazione al Segretario comunale. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna a domicilio.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. 37

Ordine del giorno – pubblicazione e deposito

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto, ogni convocazione del Consiglio comunale, unitamente agli argomenti da trattare nella relativa seduta, va tempestivamente e adeguatamente pubblicizzata.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle singole proposte di deliberazioni depositate e nei relativi allegati.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART.38

Ordine del giorno – Competenze



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi all'esame del Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi in cui la convocazione venga disposta dal Prefetto o dal Comitato regionale di controllo.

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da esse proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La inversione degli stessi argomenti, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.39

Seduta prima convocazione

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in un altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

È sempre seduta di prima convocazione quella che segue a un regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad un'altra data per qualsiasi motivo, esclusa però la mancanza del numero legale.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Per gli aggiornamenti si applica l'ultimo comma dell'art.37 dello Statuto. Di essi va dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei modi e nei termini di cui all'art.36 del presente regolamento.

ART.40

Seduta di seconda convocazione

È seduta di seconda convocazione soltanto quella che segue, al massimo entro dieci giorni successivi, ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale dei presenti.

Nella seduta di seconda convocazione vanno discussi esclusivamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di quella dichiarata deserta o disciolta.

Gli argomenti, sui quali non sia stato adottato alcun provvedimento nel termine di cui al precedente primo comma, vanno iscritti, in caso di riproposizione, all'ordine del giorno di successive sedute in prima convocazione.

Gli aggiornamenti delle sedute di seconda convocazione sono validi solo se fissati per date non eccedenti il termine di cui al primo comma e vanno comunque disposti, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di essi va dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei modi e nei termini di cui all'art.36 del presente regolamento.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non sia stata indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri nei termini e nei modi di cui all'art.36 del presente regolamento.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovata soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per mancanza del numero legale.

ART. 41

sedute per particolari argomenti



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Senza l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, non possono essere discussi né adottati i provvedimenti riguardanti i seguenti argomenti:

- Costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- Statuto aziende speciali;
- Partecipazioni a società di capitali;
- Assunzione diretta di pubblici servizi;
- Concessione di pubblici servizi
- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- Bilancio annuale, bilancio pluriennale e relazioni previsionale e programmatica;
- Programmi di opere pubbliche;
- Conto consuntivo;
- Istituzione ed ordinamento tributi;
- Assunzione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
- Esame della relazione presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine a gravi irregolarità.

Le proposte di deliberazioni riguardanti gli argomenti di cui al precedente comma si hanno per non approvate se non riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.42

L'assessore esterno

L'assessore esterno di cui al secondo comma dell'art.22 dello Statuto partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio, esclusivamente per illustrare gli argomenti di cui è relatore.

La sua partecipazione non è computata ai fini della determinazione del numero legale della seduta e ai fini della determinazione delle maggioranze nelle votazioni.

ART.43

Diserzione della seduta



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Quando la riunione, trascorsi i trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, non possa aver luogo per mancanza del numero legale, il Presidente o chi ne fa le veci o, in mancanza, il Segretario dichiara deserta la seduta.

Capo II – Svolgimento dei lavori

ART.44

Adempimenti preliminari

Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'Amministrazione.

Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita quindi chi ne abbia interesse a dichiarare se ha osservazioni da fare.

Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Le richieste di modifica o di integrazione di precedenti deliberazioni vanno fatte per iscritto e debbono chiaramente indicare quanto si vuole sia annullato o inserito nel verbale.

Le proposte di cui al precedente comma vanno approvate per alzata di mano dalla maggioranza dei presenti. Di esse si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica o della integrazione si fa richiamo, mediante annotazione autenticata del Segretario comunale, nel verbale dell'adunanza cui la proposta approvata si riferisce.

Sui processi verbali non è consentito aprire la discussione salvo che per introdurre modifiche o rettifiche oppure per fatti personali.

ART.45

Publicità e segretezza delle sedute

Le adunanze del Consiglio sono di norma pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, viene diversamente stabilito.

Il pubblico può assistere alle sedute di cui al primo comma, occupando lo spazio appositamente riservato.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Le adunanze non possono mai essere pubbliche quando vengono trattati argomenti riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Durante le sedute segrete, possono restare nella sala delle adunanze, oltre ai consiglieri ed al Segretario, i dipendenti dell'ufficio di segreteria, che sono vincolati al segreto d'ufficio.

ART.46

Ordine durante le sedute

Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La forza pubblica non può entrare nella sala riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART.47

Sanzioni disciplinari

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

Se un consigliere turba, con il loro comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

Indipendentemente del richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 48



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Tumulto in aula

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 49

Comportamento del pubblico

Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tener un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 50

Prenotazione per la discussione

I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 51

Svolgimento interventi

Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 52

Durata interventi

Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto verso il Sindaco.

La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:

- a) I trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, seconda comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) I venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
- c) I dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- d) I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, pur due invitato, persista nel suo atteggiamento.

La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 53



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Questioni – pregiudiziali e sospensive

Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio le respinge a maggioranza.

Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro.

In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART.54

Fatto personale

Costituisce fatto personale essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART.55

Udienze conoscitive

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico, i rappresentanti di associazioni e organizzazioni, tecnici ed esperti, nonché ogni altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate del Sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

ART.56

Dichiarazione di voto

A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

ART.57

Verifica numero legale

In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART.58

Votazione

I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione di chi presiede la seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART.59

Irregolarità nella votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

ART.60

Verbalizzazioni riunioni

I processi verbali delle deliberazioni sono curati dal Segretario comunale, che può avvalersi degli uffici e del personale dipendente per la relativa redazione; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Essi vanno comunicati all'assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art.44 e sono firmati dal Sindaco-presidente e dal Segretario.

ART.61

Diritti dei consiglieri

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART.62

Deliberazioni – Forma e contenuto

Le deliberazioni debbono contenere gli elementi prescritti per la validità e l'efficacia e debbono essere adeguatamente motivate.

Su ogni proposta di deliberazione vanno espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché il parere del Segretario in ordine alla legittimità.

I pareri vanno integralmente inseriti nella deliberazione.

Si applica, per quanto concerne la copertura finanziaria delle spese comportate, l'art.44 dello Statuto.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Le proposte di deliberazione, munite dei pareri e dell'attestazione, ove occorra, di cui al precedente comma, vanno sottoposte a votazione dopo la discussione.

Gli eventuali emendamenti vanno presentati prima della conclusione della discussione. Essi, una volta illustrati, sono votati singolarmente e si hanno per approvati soltanto se riportano la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le proposte di deliberazioni, risultanti dal testo emendato, se sostanzialmente innovative di quelle depositate agli atti dell'adunanza, non possono essere messe a votazione prima dell'acquisizione dei pareri e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria della spesa.

ART.63

Deliberazioni – Approvazione – Revoca – Modifica

Il Consiglio, con l'approvazione, adotta la deliberazione nel testo conforme allo schema posto ai voti.

Le deliberazioni, che comportano la revoca o la modificazione di altre esecutive, si hanno per non adottate, ove non facciano espressa e chiara menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare od anche integrare proprie deliberazioni, da individuarsi con l'indicazione del numero e della data di adozione.

ART.64

Segretario – Incompatibilità

Il Segretario comunale deve abbandonare la sala delle riunioni quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi dei suoi parenti od affini entro il quarto grado civile.

In tal caso, il presidente designa un consigliere, cui affida le funzioni di segretario.

Titolo III – Diritti e prerogative dei Consiglieri

Capo I – Diritti di iniziativa

ART.65

Diritto all'informazione dei Consiglieri



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

Hanno inoltre il diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copie degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla giunta nelle materie di cui all'art.45 – comma secondo, lettere a),b),e c) – della legge 8 giugno 1990 n.142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art.45 citato.

ART.66 **Interrogazioni**

Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione, che non può essere fissata oltre il 45° giorno dalla presentazione dell'interrogazione.

ART.67

Svolgimento delle interrogazioni

Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio per una sola volta; dopo di che il Sindaco dichiara decaduta l'interrogazione.

ART.68

Interpellanze

L'interpellanza, presentata per iscritto dal Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

Le interpellanze sono acquisite a verbale della seduta in cui sono state annunciate.

Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART.69

Svolgimento delle interpellanze

Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto diverso accordo.

L'assenza dell'interpellante comporta il rinvio per una sola volta; dopo di che il Sindaco dichiara decaduta l'interpellanza.

Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 70

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Le interpellanze e l'interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART.71

Mozioni

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione a verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART.72

Svolgimento delle mozioni



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successive alla loro presentazione.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, e un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Su motivata richiesta di un consigliere di discutere nella seduta in corso su un argomento all'ordine del giorno, è possibile proporre mozioni che saranno discusse solo nel caso in cui lo decida la maggioranza dei consiglieri.

ART.73

Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART.74

Ordini del giorno riguardanti mozioni

Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART.75



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Votazione delle mozioni

Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazioni per parti distinte e separate.

In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

L'assenza del proponente la mozione comporta il rinvio per una sola volta; dopo di che il Sindaco dichiara decaduta la mozione.

Capo II – Procedure particolari

ART.76

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.37 della legge 8 giugno 1990, n.142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

ART.77

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre che a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art.7, quarto comma, della legge 8 giugno 1990 n.142.

Titolo IV – Disposizioni finali



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Capo I – Norme di chiusura – Entrata in vigore

ART.78

Contenuto – Interpretazione

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art.5 della legge 8 giugno 1990 n.142 e dell'art.18 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alla fattispecie non regolate dalla legge.

Questioni particolari, non espressamente riguardate dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono definite dal presidente dell'assemblea, sentito il Segretario comunale.

L'interpretazione delle norme del presente regolamento, ove siano state sollevate eccezioni per iscritto dai consiglieri comunali, è disposta dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

L'interpretazione di cui al precedente comma ha efficacia permanente e in ordine alle norme, cui si riferisce, non sono ammesse altre eccezioni.

ART.79

Disposizioni finali – Pubblicazioni

Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.

Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo comma, si procede alle eventuali modificazioni, che, come l'approvazione, sono valide se adottate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Entro due mesi dalla relativa entrata in vigore, si procede alla istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

Del presente regolamento è data notizia alla Comunità amministrativa mediante pubblici manifesti.

Un esemplare del medesimo viene depositato negli uffici della Segreteria a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.-